

**Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 262 ad iniziativa della Giunta regionale “Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche)”.**

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge modifica alcuni articoli della legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche) al fine sia di garantire una migliore gestione del sistema informativo integrato per il controllo delle pratiche relative alle costruzioni in zone sismiche anche nel periodo transitorio, fino all’attuazione della legge stessa, sia di accelerare i procedimenti per la ricostruzione post-terremoto 2016.

Con questa proposta di legge inoltre viene accolta l’istanza di posticipazione dei termini previsti dall’articolo 17 entro i quali i Comuni interessati debbono provvedere all’organizzazione dell’esercizio delle funzioni in materia sismica singolarmente o mediante forme associative ovvero avvalendosi della struttura tecnica provinciale o di quella regionale competente. Tale istanza tiene conto anche delle proposte di modifica delle disposizioni in materia sismica recate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), provenienti sia dagli ordini professionali tecnici sia dagli enti territoriali, oggetto di un tavolo tecnico avviato su iniziativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell’ambito di una revisione complessiva dello stesso d.p.r.

Vengono poi confermate le competenze e il ruolo del responsabile del procedimento di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 nelle verifiche delle pratiche sismiche.

La proposta di legge si compone di otto articoli.

Con gli articoli 1 e 2, comma 2, al fine di semplificare e accelerare le pratiche concernenti la ricostruzione post-terremoto, sono attribuite alla Regione, in luogo dei Comuni, le funzioni in materia sismica come previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), relative agli interventi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), in base a criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.

L’articolo 2, comma 1, garantisce che il sistema informativo integrato implementato dalla Regione consenta la gestione anche delle pratiche di deposito nel periodo transitorio in cui resta vigente la l.r. 33/1994.

L’articolo 3 effettua una correzione di carattere formale sostituendo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 12.

L’articolo 4, comma 1, apporta delle precisazioni all’articolo 16, contenente le disposizioni finanziarie della legge regionale 1/2018, stabilendo che tutte le spese necessarie all’attuazione della legge medesima, e non più solo quelle per la formazione, sono autorizzate e trovano copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con le rispettive leggi di bilancio. Il comma 2 del medesimo articolo prevede uno slittamento dal 2019 al 2020 della decorrenza dell’iscrizione nei bilanci di previsione delle maggiori entrate derivanti dal versamento dei contributi per il rilascio delle autorizzazioni sismiche, in coerenza con lo slittamento delle scadenze per l’effettivo avvio della legge ai sensi del successivo articolo 5. Non essendo introdotta alcuna nuova spesa, l’articolo in esame

non comporta oneri.

L'articolo 5, in accoglimento delle istanze dei Sindaci dei Comuni maggiormente interessati, contiene la posticipazione dei termini entro i quali gli stessi Comuni debbono provvedere all'organizzazione dell'esercizio delle funzioni in materia sismica singolarmente o mediante forme associative ovvero avvalendosi della struttura tecnica provinciale o di quella regionale competente e stabilisce il termine per l'adozione da parte della Giunta regionale del sistema informativo integrato.

L'articolo 6, con la modifica dell'Allegato 1 alla l.r. 1/2018, prevede che gli enti locali, i quali per assenza di specifiche professionalità non siano in grado di adempiere alle attività tecniche connesse al rilascio dell'autorizzazione sismica, possano procedere all'assunzione del personale necessario nel rispetto della normativa statale vigente, nell'ambito dei propri piani di fabbisogno di personale.

Gli articoli 7 e 8 contengono rispettivamente la disposizione di invarianza finanziaria e la dichiarazione d'urgenza della legge regionale in quanto i termini dell'articolo 17 della l.r. 1/2018, che vengono differiti dall'articolo 5 di questa legge, sono di imminente scadenza.

#### RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

##### Articolo 1 (Modifica dell'articolo 2 della l.r. 1/2018)

Non comporta oneri: l'articolo introduce una specificazione legata a modalità organizzative per le pratiche di ricostruzione post sisma 2016.

##### Articolo 2 (Modifiche dell'articolo 3 della l.r. 1/2018)

Non comporta oneri: l'articolo introduce modalità procedurali per gli uffici competenti e modalità organizzative specifiche per le pratiche di ricostruzione post sisma 2016.

##### Articolo 3 (Modifica dell'articolo 12 della l.r. 1/2018)

Non comporta oneri: l'articolo contiene una correzione formale di quanto già previsto dalla l.r. 1/2018.

##### Articolo 4 (Modifiche dell'articolo 16 della l.r. 1/2018)

Non comporta oneri: l'articolo contiene una correzione formale per rendere coerente la destinazione delle entrate con quanto già previsto in altro articolo della l.r. 1/2018.

##### Articolo 5 (Modifiche dell'articolo 17 della l.r. 1/2018)

Non comporta oneri: l'articolo determina la posticipazione dei termini previsti dalla l.r. 1/2018 per gli adempimenti degli enti locali.

##### Articolo 6 (Modifica dell'Allegato 1 della l.r. 1/2018)

Non comporta oneri: la previsione va ad incidere sull'organizzazione delle amministrazioni comunali senza previsione di oneri a carico del bilancio regionale.

##### Articolo 7 (Invarianza finanziaria)

Non comporta oneri: l'articolo contiene la dichiarazione di invarianza del bilancio della Regione.

##### Articolo 8 (Dichiarazione d'urgenza)

Non comporta oneri: l'articolo contiene la dichiarazione di urgenza della legge regionale.

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI ONERI AGGIUNTIVI**

I sottoscritti Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio e Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e bilancio

**CONSIDERATO**

che la legge non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

**VISTA**

la circolare del Segretario generale prot. 7620 del 14/12/2005, concernente “Indicazioni per la redazione e la predisposizione di atto normativo”

**DICHIARANO**

che la proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: “Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche)” non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio  
Tutela, gestione e assetto del territorio

Il Dirigente del Servizio  
Risorse finanziarie e bilancio